

Affidamento servizi di: custodia, vigilanza e pulizia del Palazzetto dello sport “Fabio Valli” e apertura, chiusura e pulizia dell'impianto polivalente situato nell'area verde “S. Matteini”

Periodo 01/09/2019 – 15/06/2020

PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 14 E 15, DEL D. LGS. N. 50/2016

Il presente progetto è redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 50/2016 ed è articolato nelle seguenti sezioni, in conformità a quanto previsto dalla suddetta norma:

- 1) relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- 2) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008;
- 3) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- 4) capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

- 1) Relazione tecnico-illustrativa

Riferimenti normativi

La legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” che:

- all'articolo 1 afferma “ Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso...(omissis).. lo svolgimento di attività diverse-agricole, industriali e commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate...(omissis)...”;
- all'articolo 5 comma 1 dispone “Gli Enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1”;
- all'articolo 9 comma 2 individua nelle regioni gli enti competenti all'adozione di convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti;
- legge Regione Emilia Romagna 4 febbraio 1994 n. 7 e s.m.i. “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991 , N. 381” che all'art. 11 riserva alla Giunta Regionale l'adozione di schemi di convenzione – tipo per disciplinare i rapporti tra le cooperative sociali e le Amministrazioni Pubbliche operanti nell'ambito regionale per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/1991;
- decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 che all'art. 2 lettera k) definisce ““lavoratore svantaggiato”: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381”;

Premessa

In data 21 ottobre 1999 il Comune di Russi ha adottato la deliberazione consiliare n. 96 “Approvazione protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Provinciale, i Comuni della Provincia di Ravenna e le Cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in difficoltà” volto al sostegno ed allo sviluppo delle cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone a vario titolo svantaggiate ed in difficoltà e in data 26 luglio 2005 ha adottato la deliberazione consiliare n. 51 “Approvazione atto di indirizzo per la

gestione del Palazzetto dello Sport” nel quale è stato previsto, con le modalità previste dall’articolo 5 della legge 381/91 e dalla delibera della Giunta Regionale 2629/1994, l’affidamento dei servizi di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport “Fabio Valli” ad imprese sociali o loro consorzi;

Negli anni sportivi successivi si è proceduto ad affidare i servizi di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport “Fabio Valli” ad imprese sociali od a loro consorzi, con le modalità previste dall’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”, dagli artt. 11 e 12 della legge della Regione Emilia Romagna 4 febbraio 1994 n. 7 e successive modificazioni “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8/11/1991 n. 381 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 1994 n. 2629”.

Il Comune di Russi ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30 aprile 2013 un atto di indirizzo relativamente alla gestione del Palazzetto dello Sport, e più precisamente:

ha approvato di proseguire direttamente nella gestione del Palazzetto dello Sport, affidando alcuni servizi in appalto; ha dato atto che le cooperative sociali ed i loro consorzi rappresentano una concreta opportunità a beneficio di persone appartenenti a categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo; ha dato atto che lo sviluppo di tali imprese con il conseguente aumento dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, conferma l’efficacia delle azioni di inclusione sociale di persone sottoposte ad emarginazione rispetto ad azioni di tipo assistenziale affermando anche un diverso ruolo dei servizi di sicurezza sociale territoriale; ha ritenuto fondamentale l’organico ricorso alle cooperative sociali di tipo B ed ai loro consorzi quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate.

Nell’anno 2018 è stato aperto un nuovo impianto polivalente, adiacente al Palazzetto dello Sport “F. Valli” per lo svolgimento delle discipline sportive della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5 e per il periodo 1 settembre 2018-15 giugno 2019 i servizi di custodia, vigilanza e pulizia del Palazzetto dello sport “Fabio Valli” e apertura, chiusura e pulizia dell’impianto polivalente situato nell’area verde “S. Matteini” sono stati affidati a una cooperativa sociale di tipo B procedendo all’affidamento dei servizi in via sperimentale per 1 anno sportivo, dal 01/09/2018 al 15/06/2019, con procedura riservata a cooperative sociali di tipo B, in convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge 381/1991, allo scopo di verificare l’idoneità della ipotesi gestionale complessiva.

Ritenuto oggi, in considerazione dell’adeguatezza del capitolato utilizzato per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto del presente progetto per il periodo 01/09/2018 al 15/06/2019, di addivenire alla scelta del contraente e all’aggiudicazione dell’appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice medesimo, sempre per la durata di un anno.

Il servizio verrà affidato all’offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico-qualitativi e al prezzo.

Tipologia delle prestazioni

Il presente progetto si riferisce ai servizi di custodia, vigilanza e pulizia del Palazzetto dello sport “Fabio Valli” e apertura, chiusura e pulizia dell’impianto polivalente situato nell’area verde “S. Matteini”.

Per servizi di custodia si intendono tutte le attività connesse alla cura ed alla sorveglianza di un impianto sportivo al fine di garantirne il perfetto stato di conservazione e funzionamento della struttura, degli impianti e, degli arredi e delle attrezzature nonché le migliori condizioni di utilizzo in funzione di ciascuna delle discipline sportive nello stesso praticate. I servizi dovranno essere svolti con il preciso obiettivo di garantire la sicurezza e promuovere il benessere degli utilizzatori.

Per servizi di vigilanza si intendono tutte le azioni di sorveglianza necessarie affinché atleti, dirigenti e pubblico facciano un buono e corretto uso dell’impianto, delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature, nonché la tempestiva segnalazione ai responsabili dei diversi sodalizi sportivi utilizzatori ed all’Ufficio Sport del Comune di comportamenti non consoni che possano pregiudicare lo stato di conservazione dell’impianto, creare danni o pregiudizi alle attività ed alla sicurezza delle persone e della struttura.

Per servizi di pulizia si intende l'insieme delle attività tese a mantenere l'impianto in perfetto ordine avendo cura di mantenere locali, servizi e spazi di attività perfettamente puliti e liberi da elementi o materiali dannosi.

Per servizi per l'accesso si intendono tutte le attività tese a garantire le migliori condizioni per l'utilizzo dell'impianto da parte di atleti, dirigenti e pubblico. Si tratta dei servizi di apertura e chiusura, di allestimento dell'area di gioco, di regolazione degli impianti e l'insieme delle attività necessarie per garantire il corretto afflusso e deflusso di atleti, dirigenti e pubblico.

Resta inteso che responsabili delle attività poste in essere, dell'osservanza delle misure di sicurezza da attivare a tutela dell'incolumità degli atleti e del pubblico sono unicamente i sodalizi sportivi utilizzatori dell'impianto che dovranno scrupolosamente osservare le prescrizioni contenute nei provvedimenti comunali di concessione d'uso dell'impianto.

Caratteristiche del servizio

Il Palazzetto dello Sport è aperto per l'attività preparatoria ed agonistica dal primo settembre al quindicesimo giugno di ogni anno con i seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 23.00;

martedì e giovedì dalle 15.00 alle 23.00;

sabato: dalle 14.30 alle 23.00: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; giorni ed orari di utilizzo vengono trasmessi dall'Ufficio Sport contestualmente al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'impianto e devono essere depositati presso l'impianto ;

domenica: dalle 9.00 alle 13.30: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; in caso di concentramenti o tornei dalle 14.00 alle 17.30.

Qualora sia necessario provvedere alla definizione di orari diversi in relazione alla portata della manifestazione, il Comune provvede alla determinazione di apposite tariffe e/o rimborsi.

Per tutta la durata dell'anno scolastico il Palazzetto è riservato all'uso esclusivo dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Baccarini" tutte le mattine dalle 8.00 alle 13.00.

All'Istituto verranno assegnati n. 3 spogliatoi, nonché gli spazi che verranno individuati prima dell'avvio del servizio.

Durante il periodo di utilizzo dell'impianto da parte dell'Istituto Comprensivo le attività di custodia, vigilanza e pulizia sono a carico dello stesso che provvederà a lasciare l'impianto perfettamente pulito e completamente funzionante.

Il personale dell'Istituto Comprensivo presta inoltre la propria collaborazione per l'effettuazione delle pulizie generali di inizio e fine anno e per le pulizie straordinarie prima della sospensione per le festività natalizie.

L'impianto polivalente resta aperto per l'attività preparatoria ed agonistica dal primo settembre al quindicesimo giugno di ogni anno con i seguenti orari:

martedì e venerdì: dalle 15.00 alle 23.00;

lunedì e mercoledì: dalle 15.00 alle 23.00;

giovedì: dalle 14.30 alle 23.00;

sabato: dalle 14.30 alle 23.00: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; giorni ed orari di utilizzo vengono trasmessi dall'Ufficio Sport contestualmente al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'impianto e devono essere depositati presso l'impianto;

domenica: dalle 9.00 alle 13.30: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; in caso di concentramenti o tornei dalle 14.00 alle 17.30.

Qualora sia necessario provvedere alla definizione di orari diversi in relazione alla portata della manifestazione, il Comune provvede alla determinazione di apposite tariffe e/o rimborsi.

Entrambi gli impianti restano chiusi:

dal 16 giugno al 31 agosto
in occasione della Fiera dei 7 Dolori (la 3° domenica di settembre, il sabato precedente ed il lunedì successivo);
i giorni 1 e 2 novembre;
dal 24 dicembre al 1 gennaio;
dal sabato precedente la domenica di Pasqua al lunedì dell'Angelo;
il 25 aprile;
il 1 maggio;
il 2 giugno.

Le eventuali richieste di aperture straordinarie in tali giornate, da parte delle associazioni utilizzatrici, devono essere presentate con un anticipo di 15 giorni, per tali utilizzi il Comune provvede alla determinazione di apposite tariffe e/o rimborsi, che siano remunerativi dell'intero costo sostenuto dal Comune.

Gli impianti possono essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per manifestazioni direttamente organizzate o patrocinate.

Per motivi di pubblica utilità il Comune può revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, l'uso degli impianti senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento alle Società/Associazioni utilizzatrici.

Durata

La durata del contratto è di tre anni sportivi - a decorrere dal 1 settembre 2019 e fino al 15 giugno 2020.

2) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008

L'affidatario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008.

In merito a quanto previsto dall'art. 26 del predetto Decreto, si forniscono le seguenti indicazioni:

Tenuto conto di quanto previsto dal **comma 3-ter, art. 26 del D.Lgs. 81/2008**, non risulta necessario predisporre in via preliminare il DUVRI, in quanto in relazione alle attività previste, nelle diverse sedi scolastiche, per lo svolgimento del servizio, **si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano superabili con misure di carattere organizzativo, che saranno concordate attraverso un apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento, sottoscritto da tutte le parti interessate, prima dell'inizio del servizio e da allegare agli atti contrattuali.**

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti risultano pari a zero.

Resta in capo alla società affidataria l'obbligo di comunicare all'Ente eventuali anomalie che si dovessero verificare in corso di gestione, tali da far nascere nuovi rischi per la sicurezza oppure incrementare quelli già esplicitati nell'informativa.

3) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

L'importo totale a base di gara, al netto di IVA, e pari ad € 39.872,00.

Ai fini della quantificazione della spesa necessaria per l'acquisizione del servizio - ovvero del corrispettivo da erogare all'affidatario - sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- a1) costi della manodopera;
- a2) spese generali;
- a3) utile d'impresa.

Gli elementi di cui sopra sono stati ragguagliati alla durata del contratto, stabilita in un anno sportivo dal 01.09.2019 al 15.06.2020. Come già indicato al precedente punto 2, i costi per la sicurezza da rischi interferenti non sono stati tenuti in considerazione in quanto pari a zero.

Per quanto riguarda i costi della manodopera, si evidenzia preliminarmente che gli stessi costituiscono la voce di spesa nettamente prevalente, configurando il servizio come "servizio ad alta intensità di manodopera" ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della determinazione dei costi in oggetto e considerato lo specifico settore di attività, si è fatto riferimento, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, alle tabelle ministeriali di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.07.2013 avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali". Sono state inoltre tenute in considerazione le tabelle elaborate a livello provinciale, che comprendono l'esito degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva territoriale. In particolare è stata utilizzata la tabella riportante i costi del lavoro delle Cooperative Sociali validi nella Provincia di Ravenna a partire dal 1° luglio 2013.

Alla luce dei dati suindicati, la spesa per la manodopera incide per circa il 70% annui, per l'intero periodo di affidamento.

4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Per il capitolato descrittivo e prestazionale, si rinvia al "Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei "Servizi di: custodia, vigilanza e pulizia del Palazzetto dello sport "Fabio Valli" e apertura, chiusura e pulizia dell'impianto polivalente situato nell'area verde "S. Matteini" - periodo 01/09/2019 – 15/06/2022" approvato unitamente al presente documento.